

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 151

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 7 febbraio 2012)

INDICE

- BAIO ed altri: sulla legittimità costituzionale di una legge della Regione Lombardia in materia di Autorità d'ambito territoriali (4-06338) (risp. GNUDI, *ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*) Pag. 4909
- DE ECCHER: sulla costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (4-05567) (risp. GNUDI, *ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*) 4912
- MICHELONI, PEGORER: sul trattamento previdenziale dei cittadini italiani che hanno svolto la loro attività lavorativa in Svizzera (4-05981) (risp. FORNERO, *ministro del lavoro e politiche sociali*) 4914
-

BAIO, ARMATO, CECCANTI, GARAVAGLIA Mariapia. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, prevede che " decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

l'articolo 48 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, e successive modificazioni, prevede testualmente quanto segue: "In attuazione dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del decreto legislativo 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano";

la predetta disposizione, al comma 1-*bis* prevede che "In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a

15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente responsabile dell'ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito";

considerato che:

la legge regionale della Lombardia, contestualmente al trasferimento delle funzioni delle Autorità d'ambito ottimale in capo alle province, reca l'obbligo per queste ultime di adottare una precisa scelta organizzativa per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio idrico integrato mediante la costituzione di aziende speciali;

una disposizione di tal fatta lede l'autonomia regolamentare, organizzativa e statutaria che l'ordinamento riconosce alle province, essendo stata preclusa alle stesse la legittima scelta organizzativa in ordine all'esercizio delle nuove funzioni trasferite,

si chiede si sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia conoscenza del fatto segnalato;

se non si ritenga che l'articolo 48 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, nel testo attualmente vigente, laddove prevede, accanto al trasferimento delle funzioni delle Autorità d'ambito territoriale (ATO), l'obbligo per le province di istituire in ciascun ambito territoriale ottimale apposite aziende speciali sia in contrasto con la *ratio* sottesa all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge n. 191 del 2009, recante la soppressione delle ATO;

se non si ritenga che l'articolo 48 della legge regionale della Lombardia n. 26 del 2003, nel testo attualmente vigente, leda l'autonomia riconosciuta alle province dall'articolo 114 della Costituzione, essendo stata preclusa a queste ultime la facoltà di scelta in ordine alle concrete modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni trasferite;

quali misure di competenza si intendano adottare al fine di riconoscere alle province lombarde l'autonomia organizzativa in ordine alla concreta applicazione del trasferimento delle funzioni connesse al servizio idrico integrato.

(4-06338)

(29 novembre 2011)

RISPOSTA. - La legge regionale della Lombardia n. 21 del 27 dicembre 2010 è intervenuta modificando alcuni articoli della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"), con riferimento agli articoli concernenti la

disciplina delle autorità d'ambito territoriali (AATO). In particolare ha disposto la soppressione di tali enti, in attuazione dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e stabilito una nuova disciplina del servizio idrico.

Come noto, l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha introdotto all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 186-*bis*, secondo il quale: "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge". Tale ultimo termine è stato comunque diverse volte prorogato.

La Regione Lombardia, con la citata legge regionale n. 21 del 2010, ha modificato l'articolo 48 della legge regionale n. 26 del 2003, prevedendo che dal 10 gennaio 2011, le finzioni già esercitate dalle Autorità di ambito fossero attribuite alle Province e, eccezionalmente, al Comune di Milano per le AATO della città di Milano, prevedendo, altresì, in ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, che le Province ed il Comune di Milano, indicati quali enti responsabili degli AATO, costituiscano in ciascun AATO un'azienda speciale, denominata ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

Inoltre, la medesima legge regionale ha sostituito integralmente l'articolo 49 della legge regionale n. 26 del 2003, prevedendo che gli enti locali possano costituire una società patrimoniale di ambito, unica per ciascun AATO, a cui vi devono partecipare i Comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei Comuni dell'ambito. Il riformulato art. 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevedeva, altresì, che gli enti responsabili degli AATO stipulano accordi con le società patrimoniali di ambito per disciplinare i rispettivi ambiti di operatività e i rapporti giuridici.

Da ultimo il legislatore regionale ha previsto l'intervento sostitutivo della Regione nei confronti degli enti responsabili degli AATO che, alla data del 31 dicembre 2011, non avessero affidato la gestione del servizio idrico integrato.

Durante l'istruttoria svolta dal Dipartimento per gli affari regionali, ai fini di un'eventuale proposta di impugnazione delle norme regionali, ai

sensi dell'art. 127 della Costituzione, sentite anche tutte le amministrazioni statali competenti, non sono emerse criticità in ordine al novellato articolo 48 della legge regionale n. 26 del 2003.

La previsione regionale, infatti, è apparsa rispettosa dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza richiesti dalla norma statale per l'attribuzione a nuovi soggetti delle funzioni delle AATO.

Sono state, invece, ritenute critiche e quindi impugnate, su conforme parere in tal senso del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed del mare, le norme, contenute nel novellato articolo 49, secondo cui gli enti locali, per la gestione del servizio idrico integrato, possono costituire una società patrimoniale di ambito, conferendo la proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato, e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda e la disposizione secondo cui i nuovi enti responsabili dell'AATO possano assegnare alla società patrimoniale costituita il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse. Tali norme regionali sono apparse invasive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lettere e), m) e s), della Costituzione.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 febbraio 2011, ha pertanto deliberato l'impugnazione della legge regionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, limitatamente alle modifiche apportate all'articolo 49 della legge regionale n. 26 del 2003.

Con recente sentenza n. 320/2011 la Corte costituzionale ha accolto, in larga parte, le eccezioni sollevate dal Governo.

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

GNUDI

(2 febbraio 2012)

DE ECCHER. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

gli organi di stampa riportano con ampio risalto la notizia relativa alla costituzione di un "Gruppo europeo di cooperazione territoriale" (GECT);

il GECT sarebbe un organismo di collaborazione transfrontaliera tra il Trentino, l'Alto Adige e il Tirolo secondo un progetto avviato da tempo e conosciuto come "Euregio";

secondo le notizie di stampa, l'assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento avrebbe considerato tale progetto come un sogno "pantirolese" ipotizzando anche un posizionamento di cartelli di benvenuto ai confini della realtà territoriale compresa nell'area del GECT;

alla luce di quanto sopra brevemente richiamato e del convincimento che in Trentino-Alto Adige, proprio in ragione della presenza di una significativa comunità di lingua tedesca, debbano trovare condivisione e sostegno, quali uniche possibilità di pacifica e costruttiva convivenza, il principio tradizionale dell'appartenenza intesa nelle due dimensioni, quella locale, "Heimat", e quella nazionale, "Patria", tra loro non confliggenti ma complementari ed unificanti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia consapevole del persistente tentativo da parte del Presidente della Provincia autonoma di Trento di depotenziare progressivamente ed in modo sistematico, in tutti gli ambiti, i legami con il contesto nazionale per favorire, nel quadro di un'autonomia strumentalmente interpretata, ogni forma possibile di collegamento con le altre componenti di detta realtà artificiale denominata Euregio;

se abbia adeguatamente valutato il rischio che percorsi come quello sopra descritto possano alimentare pericolosi processi di disgregazione sociale e possano potenzialmente "umiliare" quella stragrande maggioranza di cittadini che credono profondamente nel valore dell'unità nazionale, e con esso credono nell'identità, nella memoria, nelle proprie radici, nelle tradizioni, nella storia e nella cultura cui simbolicamente e congiuntamente oggi appartengono.

(4-05567)

(7 luglio 2011)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente la costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) denominato "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino", si rappresenta quanto segue, tenuto conto anche degli elementi pervenuti da parte del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano con nota n. 023113 Gab. del 3 novembre 2011.

Come noto, la possibilità di costituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale, strumento di collaborazione transfrontaliera, è stata prevista dalla normativa comunitaria e quindi regolata, nell'ordinamento italiano, dagli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Ai sensi di tale normativa, il Governo, dopo apposita istruttoria in base ai pareri conformi delle amministrazioni centrali interessate per i riflessi di competenza, ha autorizzato le Province autonome di Trento e di Bolzano a partecipare al sopra indicato GECT.

L'istruttoria, come in casi analoghi, è stata connotata da un indirizzo rivolto ad evitare che enunciazioni indeterminate di competenze e funzioni possano aprire la possibilità di creare organismi suscettibili di esercitare rappresentanza politica di interessi. Del resto, ancorché ai GECT sia attribuita la personalità di diritto pubblico, la normativa, sia comunitaria che nazionale, è univoca nel considerare detti organismi quali strumenti operativi degli enti che li hanno costituiti al fine di promuovere attività di cooperazione.

Per quanto riguarda la posizione assunta dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano sulla natura del GECT e sui possibili riflessi per la complessa problematica della autonomia della Provincia, si rappresenta che lo stesso Presidente, in sede di approvazione del disegno di legge provinciale relativo al GECT in questione, ha tenuto a sottolinearne la natura di cooperazione transfrontaliera, di fronte alle polemiche sollevate dai rappresentanti di gruppi che sostengono l'autodeterminazione della Provincia e che tendevano ad "ampliare" il significato dell'organismo.

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

GNUDI

(3 febbraio 2012)

MICHELONI, PEGORER. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1 dell'accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 14 dicembre 1962, firmato il 4 luglio 1969 e ratificato dalla legge n. 283 del 1973, prevedeva che i cittadini italiani hanno la facoltà di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera;

in base a tale norma, i cittadini italiani che avevano svolto la propria attività lavorativa in Svizzera e maturato il diritto al pensionamento, avrebbero avuto diritto, previo trasferimento all'INPS della contribuzione versata all'assicurazione di vecchiaia e superstiti in Svizzera, ad una pensione italiana;

considerato che:

la disposizione in esame ha generato sin dal momento della sua prima applicazione una serie di problematiche all'INPS a causa del forte

squilibrio finanziario tra le somme trasferite dall'istituto previdenziale della Confederazione svizzera e le somme versate dall'INPS a titolo pensionistico ai cittadini italiani che avevano svolto la propria attività lavorativa in Svizzera;

tale squilibrio finanziario, infatti, veniva a manifestarsi in ragione del fatto che l'istituto previdenziale della Confederazione svizzera trasferiva all'INPS i contributi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità versati in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa per un importo pari al solo valore nominale dei medesimi senza provvedere ad alcuna rivalutazione delle somme versate in relazione al trascorrere degli anni;

per ovviare a tale situazione, l'INPS, con la circolare n. 324 del 4 ottobre 1978, ha liquidato le prestazioni pensionistiche dei suddetti lavoratori prendendo a riferimento come base di calcolo la retribuzione percepita in Svizzera, riparametrandola sulla base dell'aliquota contributiva svizzera, notevolmente più bassa rispetto a quella vigente in Italia, con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile;

tale situazione ha generato un notevole contenzioso fra l'INPS e i suddetti cittadini italiani conclusosi, pur con alterne vicende, in favore dell'Istituto previdenziale;

la Corte di cassazione, con sentenze n. 4623 del 2004, n. 20731 del 2004 e n. 7455 del 2005, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore, in caso di trasferimento dei contributi versati presso l'assicurazione sociale svizzera ai sensi del citato articolo, alla determinazione del trattamento pensionistico secondo le generali modalità di liquidazione e, quindi, sulla base dell'effettiva retribuzione percepita nell'ultimo periodo lavorativo;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha fornito una interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione della retribuzione pensionabile per i casi in cui, in conseguenza di accordi internazionali di sicurezza sociale, sia avvenuto il trasferimento agli enti previdenziali italiani di contributi versati per periodo di lavoro svolto nei Paesi esteri. In particolare, l'articolo 1, comma 777, ha disposto che: "L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati a enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni e accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per l'invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge";

la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, veniva dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 172 del 2008, con ciò riconoscendo le ragioni più volte sostenute dall'Istituto previdenziale;

rilevato che:

la T.S.R., televisione della Confederazione svizzera, nei mesi scorsi ha dedicato a tale vicenda una serie di approfondimenti dai quali emergevano fatti non del tutto corrispondenti alla realtà, nonché titoli e commenti non giustificati dai fatti e con termini del tutto inappropriati ("AVS racket all'italiana");

i servizi della T.S.R. hanno posto in evidenza l'esiguità delle pensioni corrisposte dall'INPS ai lavoratori italiani rispetto alle retribuzioni percepite durante la loro vita lavorativa in Svizzera, di entità tale da non garantire un adeguato rapporto di sostituzione tra retribuzione e reddito e la possibilità per tali soggetti di condurre una vita libera dal bisogno. Nulla veniva riferito in relazione al comportamento dell'istituto previdenziale della Confederazione svizzera, che ha provveduto nel corso degli anni a trasferire all'INPS solo il valore nominale dei contributi versati in favore dei lavoratori italiani senza provvedere ad alcuna rivalutazione delle predette somme e, soprattutto, sul fatto che i soggetti interessati, ricorrendo al trasferimento dei contributi, hanno ottenuto la possibilità di accedere al pensionamento secondo la legge italiana, con un anticipo in taluni casi anche di 15 anni rispetto a quanto previsto dalla legislazione svizzera,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire ai cittadini italiani che hanno svolto la propria attività lavorativa in Svizzera un adeguato miglioramento del trattamento pensionistico loro riconosciuto dall'INPS, pur nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'Istituto previdenziale;

se non ritenga opportuno, proprio in ragione dell'esigenza di migliorare il trattamento pensionistico dei predetti soggetti, proporre alle autorità svizzere, nell'ambito della negoziazione degli accordi italo-svizzeri in materia di cooperazione nel campo fiscale, una diversa interpretazione dei contenuti della Convenzione di sicurezza sociale di cui in premessa che preveda, a carico della Confederazione, la rivalutazione monetaria dei contributi dei cittadini italiani versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera e trasferiti all'INPS;

quali iniziative intenda adottare al fine di salvaguardare l'immagine dell'Italia nel territorio della Confederazione svizzera, duramente colpita da servizi televisivi inadeguati e parziali trasmessi nel corso degli ultimi mesi e relativi alle vicende riportate in premessa.

(4-05981)

(29 settembre 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione con cui si chiede quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire ai cittadini italiani che hanno svolto la propria attività lavorativa in Svizzera, un adeguato miglio-

ramento del loro trattamento pensionistico riconosciuto dall'Inps, si rappresenta quanto segue.

I rapporti tra Italia e Svizzera in materia previdenziale sono regolati, dal 2002, dall'accordo UE-Svizzera (ALCP, Accordo sulla libera circolazione delle persone) sulla libera circolazione che prevede l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Tale accordo ha introdotto progressivamente, tra la Svizzera e l'Unione europea, le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone così come vengono attuate nell'Unione. Agli svizzeri e ai cittadini della UE viene quindi concesso di scegliere liberamente il Paese in cui lavorare e soggiornare. I requisiti per ottenere tale diritto sono il possesso di un contratto di lavoro valido o svolgere un'attività indipendente, ovvero disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un'assicurazione contro le malattie. La libera circolazione delle persone è agevolata altresì dal sistema di riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e dal coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

Al riguardo occorre precisare che fino al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea sono state costituite dai regolamenti (CEE) n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972. Dal 1° maggio 2010, tali norme sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009. Nel caso di alcuni Stati tuttavia, fra cui anche la Svizzera, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 e ad essere utilizzati gli attuali formulari cartacei. Alla Svizzera peraltro era già stata estesa, dal 1° giugno 2002, la normativa comunitaria di sicurezza sociale proprio in base all'accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell'Unione europea.

I principi fondamentali della normativa comunitaria attualmente applicata nei rapporti tra Svizzera e Unione europea sono: la parità di trattamento delle persone nei confronti delle legislazioni nazionali, l'unicità della legislazione applicabile, la totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza negli Stati membri per il diritto alle prestazioni e per l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa o volontaria nonché per l'ammissione ai benefici previsti da una legislazione nazionale, l'esportabilità delle prestazioni e l'assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti.

Quanto alle disposizioni in materia di determinazione della retribuzione pensionabile per i casi in cui, in conseguenza di accordi internazionali di sicurezza sociale, sia avvenuto il trasferimento agli enti previdenziali italiani di contributi versati per il periodo di lavoro svolto nei Paesi esteri, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, il legislatore è intervenuto a chiarire la questione con una norma di interpretazione autentica che recita: "L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto nei paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per l'invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge". La legittimità di tale disposizione normativa e, quindi, del metodo di calcolo adottato, è stata recentemente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 172 del 2008 che ha inoltre precisato che “non è lesa neppure l'art. 35, quarto comma della Costituzione, perché l'articolo 1, comma 777, della legge n. 296/1996 non attribuisce al lavoro prestato all'estero un trattamento deteriore rispetto a quello svolto in Italia, ma, anzi, assicura la razionalità complessiva del sistema previdenziale evitando che, a fronte di una esigua contribuzione versata nel paese estero, si possano ottenere le stesse utilità che colui che ha prestato attività lavorativa esclusivamente in Italia, può conseguire solo grazie ad una contribuzione molto più gravosa”.

Alla luce del quadro normativo illustrato, appare evidente che le situazioni descritte nell'interrogazione non possono non essere regolate sulla base di principi volti a garantire la necessaria equità in materia di calcolo dei rispettivi trattamenti pensionistici.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

FORNERO

(1° febbraio 2012)
